

Genitori sempre più rivendicativi e aggressivi verso la scuola, ecco come i prof possono difendersi

Docente con licenza di offendere

Cassazione: nell'alterco tra le parti le offese si compensano

DI CARLO FORTE

Se il genitore offende il docente, questi ha diritto a rispondere per le rime. E ciò non costituisce un'offesa. Anche perché in un'epoca in cui i genitori sono sempre più aggressivi e rivendicativi nei confronti della scuola, spesso sindacalisti arrembanti dei propri figli, chi sta dietro la cattedra deve pur difendersi. Almeno a parole. È quanto hanno deciso i giudici della V sezione penale della Corte di cassazione, emessa il 21 gennaio 2008 (n. 3131). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia in questi giorni, fa riferimento a un violento alterco occorso tra la mamma di un'alunna di quinta elementare e la maestra di quest'ultima, durante il quale le due litiganti si erano spinte fino allo scambio di frasi offensive.

Il fatto

Durante il litigio, infatti, la mamma dell'alunna aveva accusato la docente di usare metodi «hitleriani» e la maestra, per tutta risposta, aveva accusato la mamma di avere insegnato alla figlia a mentire.

La lite, peraltro, era proseguita davanti al giudice, perché la mamma dell'alunna aveva sporto querela. Ma in primo grado il giudice aveva assolto l'insegnante perché il fatto non costituiva reato, dal momento che era stata provocata. La mamma dell'alun-



na, però, non si era rassegnata e aveva proposto appello riuscendo a ottenere la condanna della docente al pagamento di una multa. E dunque l'insegnante si era risolta a ricorrere in Cassazione. E in questa sede è stata assolta definitivamente.

La provocazione e il reato

Secondo i magistrati superiori, nel contesto del violento alterco verbale che si era verificato, avere attribuito alla maestra criteri formativi inappropriati e non convenienti, adoperando l'epiteto «hitleriano» per qualificare il comportamento professionale dell'insegnante, non poteva non considerarsi fatto ingiusto. E questo presupposto, per le modalità

con cui era stato realizzato, aveva avuto l'effetto di suscitare, nell'immediatezza dell'accadimento, «un giustificato turbamento nell'animo della maestra». «Risultando, quindi, configurabile l'esimente di cui all'articolo 599 comma 2° del codice penale», secondo la Cassazione «il fatto non costituisce reato».

Offese a compensazione

In buona sostanza, dunque, l'insegnante non aveva commesso alcun reato perché era stata provocata e aveva risposto per le rime. In pratica, la docente era stata vittima di uno stato d'ira, che era stato indotto dal comportamento della mamma dell'alunna, che l'aveva accusata ingiustamente

di utilizzare metodi tipici di un regime totalitario.

E quindi si era risolta a rivolgere una frase irraguardosa nei confronti della mamma che l'aveva accusata ingiustamente. Di qui l'insorgenza di una sorta di compensazione tra i comportamenti illeciti, reciprocamente lesivi dell'onore e del decoro delle due litiganti. Compensazione che estingue il reato commesso da chi ingiuria un soggetto dopo essere stato vittima di un ingiusto comportamento da parte della stessa persona a cui abbia rivolto l'ingiuria.

La normativa di riferimento

L'articolo 594 del codice penale, infatti, punisce il soggetto che offende l'onore o il decoro di una persona presente, con la reclusione fino a un anno e una multa fino a 516 euro.

Ma l'articolo 599 dello stesso codice pone in capo al giudice la possibilità di dichiarare non punibile uno o entrambi gli offensori, se le offese sono reciproche.

Fermo restando che non è punibile chi ha commesso un fatto che integra il reato di ingiuria in preda allo stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito

dopo di esso.

La normativa, dunque, se da una parte attribuisce al giudice la possibilità di dichiarare non punibile uno o entrambi i soggetti in lite, dall'altro lo vincola espressamente a non infliggere alcuna sanzione se il soggetto che ha commesso il fatto ingiurioso

sia stato provocato. Dunque, se abbia agito a seguito di uno stato d'ira indotto dal soggetto passivo dell'ingiuria, per effetto di un fatto ingiusto commesso da quest'ultimo.

Nel caso in discussione, peraltro, erano presenti due cause

di esclusione della pena: la ritorsione e la provocazione. Ciò in quanto entrambe le litiganti si erano reciprocamente offese (ritorsione) e la mamma aveva offeso ingiustamente la maestra (provocazione) che aveva reagito offendendo a sua volta.

L'insegnante non commette nessun reato rispondendo per le rime alla famiglia

Azienda

IL CORSAIO
DEI PROFESSORI DI ISTRUZIONE

SCUOLA

a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI